

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VACCINI VARI AD USO UMANO 2015/2018

“IN CONCORRENZA”

(Lotto 1 – CIG 6114043BE2) (Lotto 8 – CIG 6114122D13) (Lotto 12 - CIG 61141579F6) (Lotto 13 – CIG 61141861E7)

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374, sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia il giorno 19 del mese di Agosto dell'anno 1958 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in viale A. Moro n. 30 (C.F. BNOLSN58M59H223Q) *(di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia)*;

E

GlaxoSmithKline S.p.A., sede legale in Verona, via A. Fleming n. 2, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona al n. 00212840235, P. IVA 00212840235, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, via A. Fleming n.2, in persona del Sig. Claudio Trabucco, Procuratore, giusti poteri allo stesso conferiti con atto a rogito del Dott. Claudio Berlini, Notaio in Legnago, Rep. n. 34.100 Racc. n. 20.718 del 12 febbraio 2014 *(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)*;

Premesso

- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto e corrispettivi

- Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie (Amministrazioni) contraenti a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico, nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 2.694.160,00, IVA esclusa;

lotto	Denominazione articolo	AIC	Nome commerciale	Fabbisogno previsto	Prezzo offerto per UM (IVA escl.)	Totale lotto (IVA esclusa)
1	Vaccino Haemophilus Influenzae tipo B coniugato al tossoide tetanico o con proteina CRM 197	031902012	HIBERIX	4.500	€ 12,00	€ 54.000,00
8	Vaccino Epatite B (DNA ric.) (dialisi e predialisi)	036776019	FENDRIX	7.200	€ 38,30	€ 275.760,00
12	Vaccino adsorbito Difterico, tetanico, pertossico acellulare e della poliomielite inattivato dosaggio pediatrico	037157017	POLIOINFAN RIX	132.000	€ 15,45	€ 2.039.400,00
13	Vaccino anti-Rotavirus	037045059	ROTARIX	5.000	€ 65,00	€ 325.000,00
Importo complessivo (IVA esclusa)						€ 2.694.160,00

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.
3. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie contraenti.
4. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
5. L'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dal R.D. 23/05/1924 n. 827; è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi degli artt. 310 e 311 del DPR 207/2010.
6. A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di €269.416,00 pari al 10,00% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque del contratto di fornitura da essa derivante.
7. Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento le singole Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Amministrazioni contraenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalla stessa Azienda sanitaria e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni contraenti daranno origine ad un contratto per la fornitura di vaccini.
3. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere compilati e inviati dai Punti Ordinanti tramite il Sito. In caso di punti ordinanti non dotati di firma digitale l'Ordinativo di Fornitura stampato e firmato cartaceo dal Punto Ordinate deve essere trasmesso, inoltre, al fornitore mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax presso i seguenti recapiti: Glaxosmithkline spa – Ufficio Gare – 37135 Verona, Via A. Fleming n. 2, telefono n. 045 9218111 ovvero mediante posta certificata all'indirizzo gsk.ufficiogare@pec.it, o fax al numero dedicato 045 9218169.

Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.

4. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 2, comma 1, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 2, comma 5, la presente Convenzione ha durata fino al 31 maggio 2018 a partire dalla sua sottoscrizione.
5. Le Amministrazioni contraenti che aderiscono alla Convenzione effettuano Ordinativi di Fornitura validi dalla data di emissione fino al 31 maggio 2018 quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.

Articolo 4 - Adeguamento dei prezzi

1. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.

Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra

- attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste ed all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le medesime Amministrazioni. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
 9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 6 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie contraenti, che provvederanno secondo le

- proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Azienda sanitaria contraente.
 4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto intestato al Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso Deutsche Bank, con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT 66 E 03104 11700 000000770005.
 5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte delle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia
 7. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
 8. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
 9. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
 10. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
 11. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.
 12. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 7 – Casi di inadempimento e penali

1. Nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti in Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti, (5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per gli ordini urgenti), potrà essere applicata dalle Aziende sanitarie contraenti una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
3. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al

Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

4. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di risolvere l'Ordinativo di Fornitura e l'Agenzia di risolvere la Convenzione. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni prodotti della Convenzione: in tal caso l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
5. Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.
6. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel capitolato tecnico (15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di non accettazione), al trascorrere del 20 giorno, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i tempi (30 giorni dalla richiesta da parte dell'Agenzia) previsti per l'invio della reportistica l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno per ogni giorno di ritardo.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
9. Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
11. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 8 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Dott.ssa Erika Puglisi la Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, la quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Azienda sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico cell. 3480308415, numero di fax 045 9218169, indirizzo e-mail ufficio-gare@gsk.com, posta elettronica certificata gsk.ufficiogare@pec.it.

Articolo 9 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in

virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 10 - Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 12 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, i singoli soggetti aderenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo di posta certificata o raccomandata a/r, dai soggetti contraenti e/o dall'Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, i medesimi soggetti e/o l'Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m., le Aziende contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva";
 - e) acquisizione di nuova documentazione scientifica, clinicamente rilevante, che comporti la revisione o la parziale modifica della selezione dei prodotti effettuata nella presente gara e quindi delle valutazioni precedentemente assunte;
 - f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione;
 - g) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - h) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata o raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Oggetto, corrispettivi e cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - k) qualora le Aziende Sanitarie contraenti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 207/2010, abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine i soggetti contraenti comunicano all'Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione. In tal caso l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140 D.Lgs. N. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore delle Aziende Sanitarie contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Azienda Sanitaria contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti interessate, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 13 - Recesso

1. Le Aziende Sanitarie e/o l'Agenzia, ciascuno nell'ambito di propria competenza, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara e relativi allegati alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
4. In caso di recesso delle Aziende Sanitarie contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 14 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 15 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, è competente in via esclusiva il foro dell'Azienda Sanitaria Contraente.

Articolo 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

*** AGENZIA**
F.to Alessandra Boni

*** IL FORNITORE**
F.to Claudio Trabucco

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.